

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

**che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda il termine dei piani di eradicazione e di vaccinazione negli Stati federali della Bassa Sassonia e della Renania settentrionale-Vestfalia e il piano di eradicazione nello Stato federale della Saar (Germania)**

[notificata con il numero C(2005) 119]

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/58/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha adottato la decisione 2003/135/CE, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar<sup>(2)</sup> come una delle misure di lotta contro la peste suina classica.
- (2) Il 12 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione 2004/146/CE, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l'estensione dei piani di eradicazione e di vaccinazione nel Kreis Bad Kreuznach (Germania) e il termine dei piani di vaccinazione nello Stato federale della Saar (Germania).
- (3) Le autorità tedesche hanno informato la Commissione delle recenti evoluzioni della malattia nei suini selvatici in Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Saar. Quest'informazione indica che l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici ha avuto successo e che i piani di eradicazione e di vaccinazione approvati non devono più essere applicati in questi Stati federali.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/135/CE.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2003/135/CE è modificato come segue:

- a) al punto 1:
  - sono soppresse le lettere A), B) e D),
  - il testo «C) Renania Palatinato» è sostituito da «Renania Palatinato»;
- b) al punto 2:
  - sono soppresse le lettere A) e B),
  - il testo «C) Renania Palatinato» è sostituito da «Renania Palatinato».

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47. Decisione modificata dalla decisione 2004/146/CE (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 42).